

**COMUNE DI ESPERIA
PROVINCIA DI FROSINONE**

**REGOLAMENTO PER INTEGRAZIONE RETTE
DI RICOVERO
IN STRUTTURE RESIDENZIALI**

Approvato con deliberazione consiliare nr. ____ del ____/____/____

Articolo n.1 OGGETTO e FINALITA' DELL'INTEGRAZIONE

1) Il contributo economico denominato "Integrazione per rette in strutture residenziali" è un intervento finalizzato a coprire il pagamento della retta di frequenza o permanenza presso strutture di accoglienza (centri diurni, R.S.A., strutture per disabili...)

qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato, e degli aventi obbligo agli alimenti, non consenta di farsi carico totalmente della retta stessa.

2) Le rette relative al ricovero sono da considerarsi a carico dei parenti tenuti agli alimenti, in ottemperanza all'art.433 del Codice Civile e in base alla normativa regionale, in rapporto alla loro condizione socio-economica, reddituale e patrimoniale.

3) L'integrazione, prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale da parte dell'Amministrazione Comunale, in assenza dei soggetti tenuti all'obbligo degli alimenti o nel caso in cui anche questi ultimi versino in situazione economiche disagiate, è finalizzata a garantire all'utente l'assistenza di cui necessita. La misura dell'integrazione è determinata dall'Ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Nella scelta della struttura, qualora il Comune sia chiamato ad integrare la retta, può decidere di scegliere la struttura economicamente più vantaggiosa per l'Ente. A tale scopo, contestualmente alla richiesta di intervento deve essere espressamente sottoscritta idonea clausola con indicazione degli impegni e degli obblighi futuri del richiedente e/o dei parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile.

Articolo n. 2 DOMANDA e ISTRUTTORIA

1) Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, è necessario inoltrare richiesta di contributo su apposito modulo da presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Esperia, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000: *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*. Il firmatario della domanda può essere:

- L'interessato;
- I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- La struttura d'accoglienza in caso di mancanza di parenti;
- I parenti non tenuti agli alimenti;
- Il tutore o il curatore laddove nominato;
- I servizi sociali competenti per territorio.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare del richiedente e dei soggetti tenuti all'obbligo di alimenti.

2) Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Esperia o, *qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso, gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità"*.

3) L'Ufficio Servizi Sociali del Comune istruirà la relativa pratica calcolando:

- la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'utente direttamente con

il proprio reddito e/o con eventuali beni mobili spendibili;

- l'eventuale quota da versare da parte di tutti i parenti tenuti agli alimenti
- l'eventuale quota integrativa a carico del Comune.

4) L'integrazione della retta è stabilita dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio dei Servizi Sociali in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria.

Articolo n. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

Articolo n. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

1) Le richieste di contribuzione al pagamento di rette di frequenza o di permanenza presso strutture di accoglienza non comunali, prendono in esame, previa formale autorizzazione dell'utente, la Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile:

A) *Il coniuge;*

B) *I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;*

C) *I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*

D) *I generi e le nuore;*

E) *Il suocero e la suocera;*

F) *I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.*

a. I tenuti agli alimenti sopra elencati vengono interpellati nell'ordine sopra citato fino alla copertura dell'intero costo dell'integrazione, secondo il calcolo sotto riportato. In particolare, in base all'art. 441 del Codice Civile *"le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore"*.

b. Il concetto di compartecipazione da parte dei tenuti agli alimenti è ribadito oltre che dal decreto legislativo 130/2000 all'art. 2 comma 6: *"le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma del Codice Civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata"* (1° comma art. 438: *"Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento"*), anche dalla sentenza n. 3629 del 24.02.2004 della Corte di Cassazione, per la quale le famiglie sono chiamate a oneri di solidarietà con i propri componenti più deboli.

Articolo n. 4 CALCOLO DELLE QUOTE

A) CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DELL'UTENTE

1) Il reddito (al netto) e il patrimonio spendibile dell'utente, in caso di ricovero in

strutture residenziali, viene inglobato totalmente, fatta salva una quota per le spese personali, determinata nel rispetto delle indicazioni del Piano Socio Assistenziale Regionale (quota minima prevista).

2) L'esistenza di beni mobili (risparmi, investimenti, arretrati pensionistici, ecc.), diversi dal reddito mensile dell'utente, esonera l'Amministrazione Comunale dall'intervenire fino all'esaurimento delle suddette risorse economiche prevedendo di lasciare quale quota di salvaguardia, per spese impreviste, l'importo corrispondente alla pensione sociale (annualmente stabilita dall'Ente Previdenziale).

3) In caso di eventuale decesso dell'assistito, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero a valere sul patrimonio dell'assistito stesso e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta.

B) CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1) Per ogni soggetto tenuto agli alimenti deve essere determinato l'indicatore della Situazione Economica Equivalente che è dato dalla somma della Situazione Economica Equivalente dei componenti i relativi nuclei familiari, esclusi i soggetti non tenuti agli alimenti, a tale proposito si sottolinea che in caso di mancata produzione della relativa documentazione la richiesta di integrazione retta non verrà presa in considerazione.

2) L'utente per il quale si chiede l'integrazione non viene più conteggiato nel nucleo in quanto la sua situazione reddituale-patrimoniale viene considerata nella prima fase di calcolo.

3) Qualora non esistano parenti tenuti agli alimenti il Comune integra la differenza dopo aver proceduto al calcolo della quota a carico dell'utente.

4) La quota viene individuata attraverso un metodo che tiene conto della Situazione Economica Equivalente delle persone tenute agli alimenti affinché, nell'intento di procedere all'azione di rivalsa, non si creino altre situazioni di disagio. Infatti è prevista una percentuale di contribuzione che cresce progressivamente con la Situazione Economica Equivalente, che salvaguarda in tal modo le situazioni economicamente svantaggiate

5) I dati raccolti consentiranno, attraverso l'applicazione del metodo illustrato nell'ALLEGATO "A", di individuare per ciascun soggetto tenuto agli alimenti la quota massima di partecipazione economica.

6) La percentuale è riferita alla quota di retta risultante dalla differenza fra la retta dovuta e la quota a carico dell'interessato.

7) Le fasce della situazione economica equivalente e le ipotesi di percentuale dell'**ALLEGATO "A"** potranno essere annualmente determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale. Il responsabile del servizio applicherà al singolo caso le fasce così determinate, tenendo presente le indicazioni contenute nella normativa vigente.

Articolo n. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con delibera della Giunta Comunale, verranno determinati i termini per la presentazione della domanda, l'istruttoria della stessa e l'eventuale erogazione del beneficio economico.

Tale richiesta deve essere presentata sull'apposito modulo dell'**ALLEGATO "B"**.

Articolo n. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo n. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento, ed ogni eventuale ulteriore modifica, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all'Ufficio Servizi Sociali.

ALLEGATI:

ALLEGATO "A": FASCE DI RIFERIMENTO DEL REDDITO

ALLEGATO "B": MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

COMUNE DI ESPERIA
PROVINCIA DI FROSINONE

ALLEGATO "A": FASCE DI RIFERIMENTO DEL REDDITO PER L'INTEGRAZIONE DEI
PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

	FASCE ISEE	QUOTA A CARICO
1	Fino a €. 6.000,00	0%
2	Da €. 6.001,00 a €. 9.000,00	20%
3	Da €. 9.001,00 a €.12.000,00	40%
4	Da €. 12.001,00 a €. 15.000,00	60%
5	Da €. 15.001,00 a €. 18.000,00	80%
6	Oltre €. 18.000,00	100%

CALCOLO DELLA QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE

L'eventuale intervento economico dell'Amministrazione Comunale sarà calcolato nel seguente modo:

**COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA ANNUA meno QUOTA ANNUA A CARICO
DELL'UTENTE (REDDITO AL NETTO DELLA QUOTA DI SALVAGUARDIA) meno IL
PATRIMONIO SPENDIBILE DELL'UTENTE, meno la quota di COMPARTECIPAZIONE
DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI.
L'EVENTUALE RIMANENZA SARA' INTEGRATA DAL COMUNE.**

In casi particolari, documentati con relazione dell'Assistente Sociale, la compartecipazione potrà essere stabilita in misura diversa dalla Giunta Comunale con apposito atto.

COMUNE DI ESPERIA
PROVINCIA DI FROSINONE

ALLEGATO "B": ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
(Persona Fisica)

Il/la sottoscritto/a..... nato/a a il.....
residente in..... in via.....n.°.....
n. tel.....

presenta istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune e a tal fine fa presente quanto segue:

- 1) il contributo è richiesto a titolo di.....
- 2) la spesa prevista per l'intervento ammonta a.....
- 3) il contributo richiesto al Comune ammonta a.....

Allega alla presente:

- certificazione I.S.E.E. relativa ai redditi percepiti nell'anno
- documentazione attestante la spesa da effettuare;
- documentazione attestante lo stato di bisogno.

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del vigente regolamento per l'integrazione rette di ricovero in strutture residenziali e autorizza l'Amministrazione Comunale di Esperia, in deroga al segreto bancario e a quanto disposto dalla legge sulla privacy (l. 675/96) a verificare presso terzi la veridicità delle dichiarazioni rese.

Li.....

Firma del richiedente
